

23 novembre 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo recante "*Nuova disciplina della dirigenza della Repubblica*" dà attuazione all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

La delega contenuta nella predetta legge n. 124 del 2015 (d'ora in poi legge delega), individua, attraverso disposizioni articolate e puntuali, i principi e i criteri direttivi cui il decreto legislativo è tenuto ad adeguarsi.

Particolarmente qualificante nel disegno del legislatore è la costituzione di tre macro ruoli in cui confluiscono tutti i dirigenti pubblici. L'intento è quello di favorire mobilità ed interscambio, costituendo le premesse per un vero e proprio mercato della dirigenza, in grado di favorire, al contempo, la legittima aspettativa dei dirigenti migliori di occupare i ruoli più significativi nell'organizzazione amministrativa e l'interesse delle amministrazioni di dotarsi, in modo flessibile e razionale, delle migliori competenze dirigenziali in relazione al programma politico-amministrativo da realizzare.

Da un altro punto di vista, la creazione dei ruoli unici risponde allo scopo della costituzione di una figura di dirigente pubblico che agisce fuori dagli steccati della singola amministrazione e si pone come vero e proprio dirigente della Repubblica. Infatti, nella descritta logica di mobilità ed interscambio, viene favorita dalle nuove norme la piena mobilità sia verticale -in virtù dell'eliminazione della divisione della dirigenza in due fasce che comporta la ricomposizione della qualifica unica dirigenziale- sia soprattutto orizzontale, per la possibilità per ogni dirigente di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi presso ogni amministrazione che reca posti vacanti.

L'intento delle nuove norme è anche quello di dotare il sistema della dirigenza pubblica di maggiore trasparenza per evitare i pericoli di prevaricazione politica nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, garantendo nel contempo un'effettiva attuazione amministrativa degli indirizzi politici. Il nuovo modello fa quindi salvo il potere dell'organo politico nell'individuazione delle persone da proporre agli incarichi dirigenziali, ma nel contempo prevede che la scelta ricada su persone in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza tecnico-professionale. A tale fine vengono individuate tre Commissioni, che operano per lo Stato, le

23 novembre 2016

Regioni e gli Enti locali che si pongono quali elemento di garanzia di tutto il sistema della dirigenza pubblica, dovendo intervenire *ex ante* o *ex post* in tutte le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, con compiti che vanno ben al di là di una mera funzione consultiva e che si estendono anche alla verifica ed all'effettiva adozione e concreto utilizzo da parte delle singole amministrazioni dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali ed alla garanzia dei dirigenti nel caso di illegittime ed arbitrarie revocche degli incarichi in corso.

Al fine di assicurare lo svolgimento imparziale da parte delle Commissioni di tali compiti, il legislatore delegato ha introdotto puntuali requisiti soggettivi ed un meccanismo di nomina dei componenti mirante a garantire l'indipendenza ed ad assicurare una particolare autorevolezza dei tali organi collegiali.

Per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali sono previste procedure competitive aperte e trasparenti. Alla procedura per il conferimento, come detto, potranno partecipare i dirigenti di tutti i ruoli, i cui curricula e gli elementi significativi dei percorsi di carriera individuale saranno contenuti in un'apposita banca-dati, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica. Tale banca dati è concepita come una vera e propria "banca delle competenze", in cui dovranno essere riassunte le attitudini, le valutazioni e le specializzazioni di ogni dirigente.

Un ulteriore punto qualificante del decreto legislativo è costituito dalla revisione dei sistemi di accesso alla dirigenza, con conferma ed estensione a tutte le amministrazioni del doppio canale di accesso, in cui un evidente *favor* viene espresso dal legislatore nei confronti del corso-concorso, aperto a tutti, rispetto al quale il concorso interamente riservato assume carattere residuale.

La selezione concorsuale, prevista con periodicità annuale, è in ogni caso posta al centro del sistema, quale metodologia fisiologica di provvista del personale dirigenziale.

Le ulteriori disposizioni regolano la posizione dei dirigenti privi di incarico, la trasformazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui viene ridefinita la natura giuridica, la *mission* e la *governance*, l'abolizione della figura dei segretari comunali che vengono reinquadrati come dirigenti nel ruolo degli enti locali, il sistema delle responsabilità e le funzioni dei dirigenti.

Di seguito si descrivono in dettaglio i contenuti del decreto legislativo che si articola in otto capi e 15 articoli, che intervengono principalmente novellando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sullo schema di decreto legislativo è stata sentita la Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni I e V del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i cui suggerimenti di *drafting* sono stati interamente recepiti nel testo.

23 novembre 2016

Il **Capo I** si compone di due articoli e reca le disposizioni generali.

L'**articolo 1** definisce il campo di applicazione e l'oggetto del decreto (*comma 1*). Viene peraltro, ribadita, come sancito nella legge delega, l'inapplicabilità del decreto ai dirigenti scolastici, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la disciplina vigente (*comma 3*). In accoglimento della condizione n. 6 della Commissione I della Camera e della medesima condizione della Commissione I del Senato, nonché dell'osservazione sempre della Commissione I del Senato, del parere del Consiglio di Stato e della proposta della Conferenza unificata, si prevede che restino ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle Regioni a Statuto Speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Al riguardo, peraltro, si è ritenuto di non accogliere, la proposta della Conferenza unificata volta a precisare che per le Regioni ordinarie le norme dovrebbero costituire principi a cui adeguarsi (*comma 4*) in quanto le disposizioni del presente decreto si ritengono applicabili anche alle Regioni ordinarie non solo come principi. Con riguardo alla condizione n. 4 della V Commissione bilancio della Camera e identica osservazione della 5 Commissione bilancio del Senato, si osserva che queste hanno richiamato il legislatore all'osservanza delle regole sottese alla redazione del perimetro Istat delle Amministrazioni pubbliche, mediante un esplicito richiamo anche al Regolamento (CE) n.549/2013. Il richiamo alle finalità del Regolamento (CE) n.549/2013 chiarisce dunque anche la *ratio* del richiamo a tale elenco, ovviamente non legificabile in quanto fluttuante. E' noto infatti che si tratta di un insieme di regole di classificazione dei conti economici nazionali, ossia il Sistema europeo dei conti 2010, che ha sostituito il precedente del 1995. Essere o non essere all'esterno del perimetro ISTAT comporta l'irrelevanza a fini delle elaborazioni statistiche richieste a livello UE, senza che ciò interferisca con la natura giuridica dell'ente già qualificato dall'ordinamento nazionale.

Il presente decreto ha quindi chiarito innanzi tutto il proprio ambito di operatività, in perfetta coerenza peraltro rispetto ad un esplicito principio di delega: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, e le Autorità indipendenti.

Relativamente a queste ultime, poi, il decreto ne ha fornito elencazione a fini di certezza del diritto, dalla quale si evince la pressochè totale omnicomprensività – doverosa in termini di rispetto del principio di eguaglianza – dell'elenco rispetto alle Autorità indipendenti, senza tener conto, ovviamente, della loro inclusione o meno nell'elenco ISTAT stante la diversa (e salvaguardata) finalità dello stesso. Unica eccezione Banca d'Italia e, per ragioni identiche, Ivass: pur trattandosi di Autorità indipendenti, non è inclusa la Banca d'Italia in quanto la

23 novembre 2016

sua appartenenza al sistema europeo delle banche centrali implica una maggiore indipendenza che impedisce di intervenire sulla sua organizzazione senza una previa consultazione della Banca stessa. Per la stessa ragione non è incluso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in quanto, a seguito delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le connessioni dell'Istituto con la Banca d'Italia, a livello di organi di vertice e di struttura amministrativa, sono tali da impedire di intervenire sulla sua organizzazione senza incidere sull'indipendenza della Banca d'Italia stessa.

Ad abundantiam, va ricordato che in merito alla configurazione di suddetto elenco, nessuna osservazione, nemmeno da parte della Commissione bilancio, è stata posta, per cui si è ritenuto doveroso confermarne l'impostazione.

Si conferma dunque la piena conformità dell'ambito di applicazione rispetto all'elenco Istat in quanto nessun soggetto che non sia compreso nel suddetto elenco rientra nello stesso ambito di applicazione, con l'unica eccezione di alcune autorità indipendenti, che la legge delega impone di includervi e che comunque sostengono le relative spese con proprie risorse. Conseguentemente si conferma pure, in coerenza con quanto osservato da Camera e Senato, che l'ambito di applicazione del decreto non altera le risultanze del conto economico della pubblica amministrazione e non comporta l'inclusione di voci finanziarie, attive o passive, di per sé estranee al predetto conto consolidato.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 e introduce, nello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, un nuovo articolo 13-bis.

In particolare nell'articolo 13 (al riguardo, si è ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato volta a invertire l'ordine di collocazione dei tre commi del suddetto articolo, tenuto conto che prima si afferma il principio dell'unica qualifica dirigenziale, poi si ammette la graduazione di responsabilità, infine si tratta della natura del rapporto di lavoro):

- viene stabilito che la qualifica dirigenziale è unica (viene, quindi, eliminata la distinzione dei dirigenti in due fasce in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 1). Di conseguenza, ogni dirigente dei ruoli potrà ricoprire, se in possesso dei prescritti requisiti, qualsiasi incarico dirigenziale, anche in un ruolo diverso da quello di provenienza (articolo 11, comma 1, lettera g), della legge delega). Al riguardo, in merito alla condizione posta dalla Commissione V Senato, si precisa che non si determinano progressioni stipendiali automatiche in quanto la retribuzione è correlata al tipo di incarico che viene conferito, senza l'acquisizione definitiva della qualifica e quindi del relativo trattamento economico;

23 novembre 2016

- viene ammessa la possibilità, per tutte le amministrazioni pubbliche, in relazione alla complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici, di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali. **Non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a eliminare la predetta distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali: la norma riguarda gli uffici dirigenziali e non i dirigenti e, quindi, appare non riconducibile alla disciplina delle fasce;**
- viene chiarito che il rapporto di lavoro si costituisce con l'amministrazione che assume il dirigente a seguito del concorso per l'accesso alla qualifica, che comporta l'iscrizione al Ruolo. Per cui i successivi conferimenti di incarichi dirigenziali da parte di altre amministrazioni, comportano la cessione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione al ruolo di appartenenza. **In accoglimento delle osservazioni della Commissione I della Camera (osservazione e) e della Commissione I del Senato, si precisa che con il regolamento di cui all'articolo 28-sexies verrà disciplinato il passaggio tra i Ruoli della dirigenza in relazione agli incarichi espletati e alla loro durata. Inoltre, sono state accolte le osservazioni della Commissione I della Camera (osservazione d) e della Commissione I del Senato, nonché la proposta della Conferenza unificata, ed è stato, quindi, esplicitato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di trasferimenti per mobilità, nonché la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali.**

L'articolo 13-bis, disciplina il sistema della dirigenza pubblica mediante l'articolazione della stessa nei tre Ruoli unici, in cui confluiscono, in sede di prima attuazione, i dirigenti a tempo indeterminato in servizio nelle pubbliche amministrazioni ed in cui potranno essere previste dal Regolamento di attuazione, sezioni speciali per le categorie dirigenziali professionali e tecniche (commi 1 e 5).

Più in dettaglio: nel Ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, degli uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del CNEI, delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (incluse le agenzie istituite successivamente), degli enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, degli enti ed istituzioni pubbliche di ricerca e delle università statali (comma 2). **Al riguardo, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a prevedere l'espressa menzione degli uffici giudiziari, oltre quelli già previsti del Consiglio di Stato e della Corte dei**

23 novembre 2016

conti: menzionare i dirigenti degli uffici giudiziari ordinari sarebbe improprio in quanto sono comunque dirigenti dell'amministrazione statale.

Nel Ruolo dei dirigenti regionali sono inclusi i dirigenti assunti a tempo indeterminato delle regioni (ivi inclusi quelli dei consigli regionali), degli enti pubblici non economici regionali, delle amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, delle agenzie regionali, delle camere di commercio, degli istituti autonomi case popolari, delle amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (*comma 3*).

Al Ruolo dei dirigenti locali appartengono i dirigenti assunti a tempo indeterminato dagli enti locali, loro consorzi e associazioni costituite secondo le regole fissate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in accoglimento della proposta della Conferenza unificata), dalle Agenzie locali e dagli enti pubblici non economici locali (*comma 4*).

In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 8) e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato, la precedente facoltà di istituire sezioni speciali per le funzioni dirigenziali che richiedono il possesso di specifiche professionalità (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato) è divenuta un obbligo. Per specifiche professionalità si intende, a titolo di mero esempio, quella dei biologi, degli ingegneri o degli informatici. Inoltre, non sono state accolte le osservazioni della Commissione I della Camera - osservazione 1) - e della Commissione I del Senato volte a precisare che le sezioni speciali vengano istituite anche con riferimento ai dirigenti apicali degli enti locali, tenuto conto che non si tratta di una professionalità diversa da quella degli altri dirigenti locali.

Il *comma 6* prevede che il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali siano istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 6) e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, si prevede che per ciascuno dei due ruoli, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della relativa Conferenza, viene fissata una seconda seduta da tenersi entro i successivi trenta giorni, nella quale il Governo presenta una proposta che tiene conto delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento dell'intesa. In caso di ulteriore mancato raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla relativa deliberazione con la partecipazione di tre rappresentanti degli enti territoriali designati. In caso di mancata

23 novembre 2016

designazione entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri può comunque procedere.

E' previsto che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla gestione tecnica (in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 9 - e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato) dei Ruoli unici ed alla tenuta della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, secondo quanto previsto dalla legge delega e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (in accoglimento della condizione n. I della Commissione V della Camera, nonché della medesima condizione della Commissione V del Senato). La banca dati dovrà contenere una serie di informazioni, fra le quali l'indicazione degli uffici dirigenziali esistenti presso ciascuna amministrazione e l'elencazione dei relativi titolari. Con riferimento a ciascun dirigente iscritto nei Ruoli della dirigenza, la banca dati conterrà il *curriculum vitae*, la collocazione nella graduatoria di merito adottata, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni ottenute. La banca dati sarà alimentata dalle informazioni fornite dalle amministrazioni e dai dirigenti interessati. E' stabilita un'apposita e stringente sanzione per le amministrazioni che omettano di inserire le informazioni, costituita dall'impossibilità di conferire incarichi dirigenziali (comma 7). Al riguardo, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a rendere meno severa la sanzione, in quanto trattasi di misura indispensabile per il funzionamento del sistema. È necessario, infatti, che le amministrazioni immettano i dati sugli uffici prima di coprire gli stessi uffici con incarichi dirigenziali. La sanzione è a carico delle amministrazioni e non dei dirigenti, dato che nel ruolo unico non ci è alcun dirigente specificamente legato all'incarico scoperto. La sanzione del divieto di bandire concorsi suggerita dal Consiglio di Stato non risulterebbe applicabile in un regime di concorsi centralizzati per non sono più le singole amministrazioni che bandiscono i concorsi.

Il Capo II disciplina il reclutamento e la formazione dei dirigenti pubblici e si compone del solo articolo 3, che sostituisce gli articoli 28 e 28-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ed aggiunge, allo stesso d.lgs. n. 165 del 2001, gli articoli 28-ter, 28-quater, 28-quinquies e 28-sexies. In essi vengono disciplinati l'accesso alla dirigenza pubblica, gli obblighi di formazione dei dirigenti e la Scuola Nazionale di Amministrazione che viene trasformata in Agenzia e contestualmente riorganizzata.

In dettaglio, il nuovo articolo 28 disciplina le modalità di accesso ai ruoli della dirigenza per corso-concorso selettivo di formazione ovvero per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza

23 novembre 2016

pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 10) e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato e della proposta della Conferenza unificata, esclusivamente per le amministrazioni statali, si prevede che il *primo* (corso-concorso) sia bandito, con cadenza annuale nei limiti e con le modalità definiti dalla disciplina in materia di reclutamento e assunzioni, per il numero di posti di qualifica dirigenziale non inferiore al numero minimo dei posti che si renderanno disponibili nel Ruolo dei dirigenti statali nel triennio successivo, definito sulla base della programmazione triennale delle assunzioni effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica (in accoglimento dell'osservazione I della Commissione I della Camera e della medesima osservazione della Commissione I del Senato); il *secondo* (concorso), destinato a coprire l'ulteriore fabbisogno delle amministrazioni, è bandito ogni anno, nei limiti e con le modalità definiti dalla disciplina in materia di reclutamento e assunzioni (in accoglimento della condizione della Commissione V del Senato), anche in ragione della peculiarità delle funzioni dirigenziali inerenti a specifici incarichi, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato (comma 2). Peraltro, si prevede che, in sede di prima applicazione della suddetta disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettui una ricognizione degli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione e del numero di dirigenti titolari di incarichi dirigenziali e definisca conseguentemente il numero massimo dei dirigenti che possono essere iscritti nel Ruolo dei dirigenti statali (precisazione introdotta in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 10 - e della Commissione I del Senato). Inoltre, la programmazione delle assunzioni è effettuata assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo risparmi, ove possibile, e in ogni caso l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica (in accoglimento della condizione della Commissione V del Senato) in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento.

In entrambe le procedure, corso-concorso e concorso, in attuazione delle espresse indicazioni della legge delega, è stabilito che le graduatorie finali (del concorso di accesso al corso-concorso e del concorso di accesso alla dirigenza) sono limitate ai soli vincitori senza ricomprendere gli idonei (comma 4).

Il Regolamento di attuazione previsto dal nuovo articolo 28-*sexies*, adottato nel rispetto delle intese con le autonomie regionali e locali (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato), definirà i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici nonché le modalità di svolgimento delle prove per l'accesso al corso-concorso, al concorso e per l'esame di conferma

23 novembre 2016

(in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 14 - e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato) regolato dal nuovo articolo 28-ter, comma 4 (v. *infra*). Saranno inoltre regolati dal Regolamento di attuazione i criteri per la valutazione dei titoli nel concorso, la durata (non superiore a dodici mesi) e l'articolazione del corso-concorso nonché quella del ciclo formativo del concorso (non superiore a sei mesi) ed i contenuti principali della formazione per i vincitori del concorso e del corso-concorso. Con riferimento a tali contenuti formativi vengono individuate dal decreto legislativo alcune aree essenziali da dettagliare in relazione alla singole procedure di reclutamento (*comma 5*).

In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 16) e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato, restano ferme le discipline per il reclutamento del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera penitenziaria (comma 6).

Anche alla dirigenza regionale ed alla dirigenza locale si accederà con le stesse procedure e modalità del corso-concorso e del concorso, previa intesa con le autonomie regionali e locali. **In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 10) e della Commissione I del Senato, nonché dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, si prevede che le intese, nei limiti della disciplina in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per personale, definiscano le modalità e i criteri per la ricognizione dei posti disponibili e del fabbisogno, per la fissazione del numero massimo dei dirigenti che possono essere iscritti in ciascun Ruolo, per la programmazione del reclutamento e delle assunzioni, nonché, ove necessario, per una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti. Esse definiscono altresì e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso, e del concorso, per i dirigenti regionali e locali, i criteri generali in materia di formazione nonché le modalità di svolgimento dei concorsi e degli esami di conferma (comma 7).**

Il nuovo articolo 28-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina le modalità di accesso e lo svolgimento del corso-concorso.

Al corso-concorso si accede mediante concorso per esami (*comma 1*). Il concorso è bandito per la qualifica di funzionario con rapporto di lavoro a tempo determinato che può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come funzionario o dirigente, nel caso in cui venga acquisita la relativa qualifica (con le procedure indicate al comma 9) (*comma 5*). Al *comma 2*, sono specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso, costituiti dalla laurea magistrale, o

23 novembre 2016

titoli equipollenti conseguiti all'estero (nel rispetto delle norme europee in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE). **Inoltre, al fine di chiarire quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, si precisa che il regolamento di cui all'articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti specifici criteri di preselezione, ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea (master di II livello, dottorato di ricerca o specializzazione).** E' prevista una quota di riserva non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso per i funzionari amministrativi in possesso dei titoli definiti all'art. 28-ter, lett. a), nuovo testo, del d.lgs. n. 165 del 2001. Al fine di assicurare selettività al corso-concorso viene imposta l'ammissione di un numero di partecipanti superiore del venti per cento rispetto al numero dei posti banditi. Viene quindi prevista, in armonia con quanto richiesto dalla norma di delega, la possibilità di riservare una quota di posti alle professionalità tecniche delle sezioni speciali (*comma 3*).

Il *comma 4* fa salva l'attuale corresponsione ai partecipanti al corso di una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Il *comma 5* dà attuazione ad un altro principio di delega, prevedendo che i vincitori del corso-concorso siano immessi in servizio come funzionari con incarichi dirigenziali temporanei per un periodo di tre anni. **In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 15) e della Commissione I del Senato, si è precisato nel testo che la Commissione (sia essa statale, regionale o locale), su proposta dell'amministrazione presso la quale il vincitore presta servizio, può ridurre il suddetto periodo fino a un anno.**

L'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale avviene previa valutazione positiva, dopo un triennio di servizio, della Commissione per la dirigenza statale, che viene resa sulla base della relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato, **anche tenuto conto delle risultanze del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione stessa (in accoglimento della proposta della Conferenza unificata)**, inviata dall'amministrazione presso cui il vincitore ha prestato servizio. In questo caso, la medesima amministrazione può conferirgli un incarico senza l'espletamento della procedura comparativa. **Al riguardo, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a prevedere una valutazione comparativa, in quanto è una norma pienamente coerente con la disciplina del corso-concorso, che vuole valorizzare i vincitori, i quali all'inizio della carriera non hanno titoli di servizio da far valere negli interPELLI.** Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 97 della Costituzione, la valutazione comparativa viene fatta a monte ed è particolarmente rigorosa, in quanto contempla sia un concorso, sia il successivo corso-concorso, quindi vi sono due momenti di valutazione comparativa prima del conferimento del primo incarico dirigenziale. Nel caso di valutazione negativa è previsto,

23 novembre 2016

esclusivamente per le amministrazioni statali (in accoglimento di un'osservazione formulata dalla Conferenza Unificata), che l'interessato non consegua l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e venga assunto a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica e nel rispetto della disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzioni (in accoglimento della condizione della Commissione V del Senato, della proposta della Conferenza unificata e delle osservazioni delle Commissioni parlamentari), nel livello di inquadramento giuridico più elevato tra le qualifiche non dirigenziali (commi 6 e 7).

Il comma 8 prevede l'estensione delle regole del corso-concorso per l'accesso ai Ruoli della dirigenza regionale e locale. Le intese previste (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso e potranno prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. L'esame della valutazione di merito del servizio prestato e l'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni con posti dirigenziali disponibili nel successivo triennio, ricadranno nella competenza delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale.

L'articolo 28-ter disciplina le modalità di conferimento dell'incarico dirigenziale per i vincitori del concorso (secondo canale di accesso alla dirigenza).

Per l'accesso al **Ruolo della dirigenza statale (in accoglimento della proposta della Conferenza unificata)**, ivi incluse le sezioni speciali, il comma 1 attribuisce la competenza a bandire il concorso, per titoli ed esami, al Dipartimento della funzione pubblica. Viene chiarito che il concorso è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, che possono essere trasformate in assunzioni a tempo indeterminato. Il successivo comma 2 specifica i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso. Il comma 3 prevede, come indicato nella legge delega che, all'esito delle prove concorsuali, i vincitori siano ammessi ad un ciclo formativo, al termine del quale viene formata la graduatoria finale. Viene precisato, inoltre, che per la durata del ciclo formativo i vincitori che sono già dipendenti pubblici –in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo in esame- sono collocati in aspettativa retribuita. All'esito del superamento del ciclo formativo, ai sensi del comma 4, i vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni come dirigenti a tempo determinato per una durata massima di quattro anni. Dopo i primi tre anni di servizio come dirigenti a tempo determinato, sono soggetti ad un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e la capacità manageriale, da parte di una apposita commissione indipendente nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. Tale organismo tiene conto della valutazione della performance individuale dei dirigenti svolta sulla base del

23 novembre 2016

sistema di valutazione dell'amministrazione dove è stato prestato il servizio (in accoglimento del parere della Conferenza unificata).

Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel ruolo della dirigenza statale (comma 5). In caso di mancato superamento dell'esame di conferma, gli interessati, se già funzionari pubblici, sono nuovamente inquadrati nella categoria originaria di inquadramento nell'amministrazione di provenienza, con conseguente cessazione della posizione di aspettativa senza assegni (comma 6). Il comma 7 estende al concorso per l'accesso al Ruolo della dirigenza regionale e per l'accesso al Ruolo della dirigenza locale le modalità previste per il concorso relativo alla dirigenza statale, fermo restando che, anche in questo caso, **in accoglimento dell'osservazione della Conferenza unificata**, le previste intese (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) hanno competenza per la determinazione, altresì, degli specifici contenuti formativi del corso-concorso e potranno prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni.

L'articolo 28-*quater*, inserito nel vigente testo del d.lgs. n. 165 del 2001, attua il criterio di delega contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge delega in materia di formazione permanente dei dirigenti. In particolare, viene previsto che ciascun dirigente frequenti corsi di formazione organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (d'ora in poi Scuola) per un numero di ore definito dal regolamento (comma 1) e che svolga gratuitamente, **ove espressamente richiesto dalla Scuola stessa e senza retribuzioni aggiuntive (in accoglimento della condizione della Commissione V del Senato)**, per 40 ore l'anno, attività didattica (comma 2).

Quanto ai dirigenti appartenenti al Ruolo della dirigenza regionale o della dirigenza locale, i relativi obblighi di formazione e di insegnamento saranno definiti, rispettivamente, con le intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **anche avvalendosi degli enti strumentali delle Regioni – in accoglimento del parere della Conferenza unificata (comma 3).**

Il nuovo **articolo 28-*quinquies***, aggiunto nel d.lgs. n. 165 del 2001, detta disposizioni per la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione, in attuazione della lettera d), del comma 1 dell'articolo 11, della legge delega.

La "Scuola nazionale dell'Amministrazione" viene trasformata in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, viene sottoposta alla vigilanza **della Presidenza del Consiglio**

23 novembre 2016

dei Ministri ed assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20 (*commi 1 e 13*).

La missione della Scuola è quella di reclutamento e della formazione del personale delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento, **in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 11) e della Commissione I del Senato, ai principi del merito, della semplificazione e della distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio (comma 2).** Al riguardo non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alla possibilità di prevedere una formazione con caratteristiche maggiormente operative per i dirigenti: si ritiene che rientri nella piena autonomia della Scuola organizzare la propria attività in modo da dare adeguata importanza agli aspetti pratici.

Lo statuto – di cui viene regolamentato il procedimento di adozione – stabilirà i principi sull'organizzazione e funzionamento della Scuola, disciplinando, altresì, le modalità di adozione dei relativi regolamenti (*comma 3*). Non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a regolare, mediante un atto del Presidente del consiglio dei ministri sentita la Crui, l'interlocuzione della Scuola con gli istituti nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio, in quanto la selezione sarà ovviamente fatta con modalità trasparenti, ma la previsione di un dpcm sembrerebbe un appesantimento della procedura e la consultazione della Crui appare poco opportuna, considerando che occorre selezionare anche tra istituzioni non universitarie e straniere. Inoltre, sempre con riferimento alla medesima disposizione, non è stato accolto il parere del Consiglio di Stato che prevede l'intesa in Conferenza unificata: non si può prevedere l'intesa solo per le implicazioni sulla dirigenza regionale e locale, che non sono distinguibili dagli altri aspetti; d'altra parte le intese di cui all'articolo 28 e seguenti disciplinano già le modalità di reclutamento e formazione della dirigenza regionale e locale, mentre lo statuto riguarda prevalentemente gli aspetti inerenti all'organizzazione della Scuola.

Il *comma 4* definisce l'oggetto della convenzione triennale, che detaglierà la specifica attività della scuola, e principalmente gli obiettivi da conseguire, i risultati attesi e l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola. Essa verrà stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, **previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, (in accoglimento dell'osservazione 1) della Commissione I Camera e della medesima osservazione della Commissione I Senato)** e il Direttore della Scuola.

I *commi dal 5 a 10* individuano, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, gli organi della Scuola: il Direttore, il Comitato Direttivo, il Collegio dei revisori e ne disciplinano

23 novembre 2016

modalità e procedure di nomina, i requisiti soggettivi richiesti, nonché i rispettivi compiti e funzioni e la durata dell'incarico. Con particolare riferimento al Comitato direttivo, si prevede, in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 12) e della Commissione I del Senato, che una commissione di selezione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata (in accoglimento della proposta della Conferenza unificata), elabori una rosa di dieci candidati, tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Direttore.

Il comma 11 prevede, altresì, un Comitato scientifico di elevatissima qualificazione, del quale sono indicate composizione (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato si precisa che i dieci componenti sono selezionati tra professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica) e funzioni. In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 12) e della Commissione I del Senato, si prevede che, con lo Statuto, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città nominino, rispettivamente, almeno uno dei componenti del Comitato scientifico. Inoltre, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alle effettive funzioni svolte del Comitato, anche rispetto alle funzioni previste per il Direttore: la distinzione tra le diverse funzioni dei due organi appare già chiara, essendo quelle del comitato scientifico di natura consultiva, che potranno essere specificate dallo statuto.

Per lo svolgimento delle attività di formazione, così come specificato nel comma 12, la Scuola si avvarrà di docenti, di ricercatori e di esperti a tempo pieno o incaricati di specifiche attività didattiche, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche e di attività di programmazione e di coordinamento delle stesse attività (accoglimento delle osservazioni della Commissione I della Camera - osservazione g - e della Commissione I del Senato), individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione selezionate con procedura di evidenza pubblica. Per la propria attività la Scuola potrà avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto. Allo scopo di assicurare l'omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi Ruoli della dirigenza, la Scuola potrà, inoltre, stipulare convenzioni con le Regioni, gli enti locali e con le loro associazioni. In accoglimento delle osservazioni della Commissione I della Camera (osservazione g) e della Commissione I del Senato, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico dei docenti di ruolo: i contratti di

23 novembre 2016

docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi, in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia, sono mantenuti fino alla naturale scadenza.

Il comma 13 dispone che la dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo statuto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Non sono state accolte le osservazioni della Commissione I della Camera (osservazione b) e della Commissione I del Senato volte a precisare che la Scuola si avvale altresì dell'Associazione Formez PA e di altri organismi in house delle amministrazioni pubbliche: la precisazione appare superflua, in quanto rientra nell'autonomia decisionale della Scuola stessa l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti od organismi pubblici.**

I successivi commi da 14 a 16 disciplinano la fase transitoria, conseguente alla trasformazione, al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti e di regolare il trasferimento del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nelle more della definizione della disciplina contrattuale relativa al comparto delle funzioni centrali, al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, **la contrattazione collettiva dell'Area VIII e la contrattazione collettiva del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri (in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 13 - e della Commissione I del Senato). La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato (in accoglimento delle osservazioni della Commissione I della Camera - osservazione f) - e della Commissione I del Senato). Infine, in accoglimento della condizione n. 2 della Commissione V del Senato e delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 7) e della Commissione I del Senato, si prevede che, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Scuola possa fornire il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento delle Commissioni.**

Al comma 17, si prevede, in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 13 - e della Commissione I del Senato, **che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano trasferite alla Scuola le risorse finanziarie e strumentali attualmente utilizzate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA.**

Il comma 18 disciplina il transito del personale attualmente in servizio presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione nei ruoli della nuova Agenzia. **Si prevede un diritto di opzione, da esercitare entro tre mesi (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato), per il personale attualmente in servizio presso la SNA a favore degli uffici di provenienza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la possibilità di transito nella Scuola, a domanda e previa valutazione comparativa della**

23 novembre 2016

qualificazione professionale, del personale in servizio attualmente in posizione di comando. All'atto del trasferimento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, con conseguente trasferimento alla Scuola delle risorse finanziarie relative al trattamento economico (in accoglimento della condizione n. 6 della Commissione V della Camera). I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 13 - e della Commissione I del Senato, si precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alla Scuola le risorse finanziarie corrispondenti alla spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio spettante, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di ruolo della Presidenza medesima trasferito.

Infine, al comma 19, in merito alle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 24) e della Commissione I del Senato, si è precisato che la dotazione organica è incrementata di un numero di posti pari al personale in servizio presso il Ministero dell'interno con contratto a tempo indeterminato (già appartenente al ruolo della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). Tale personale è trasferito alla Scuola e allo stesso è garantito il diritto di opzione tra il permanere nel Ruolo del Ministero dell'interno ovvero transitare in quello della Scuola. Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite alla Scuola le risorse previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. enti locali) necessarie alla corresponsione del trattamento economico del personale.

L'art. 28-sexies del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede, infine, l'adozione di un regolamento ex articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II del decreto. In accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 28 - e della Commissione I del Senato, nonché del parere della Conferenza unificata, si prevede che il regolamento venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, e, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, si indica il procedimento in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza.

Il Capo III del decreto, che disciplina "Incarichi e responsabilità" della dirigenza pubblica, si compone di tre articoli con i quali viene sostituito il vigente articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, vengono aggiunti gli articoli 19-bis e 19-quater e modificato l'articolo 21 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001.

23 novembre 2016

In essi si disciplinano le Commissioni per la dirigenza pubblica, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e la loro durata, si dettano alcune disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale nonché le disposizioni transitorie necessarie per permettere l'entrata a regime del nuovo sistema della dirigenza pubblica.

L'articolo 4, riseriva innanzitutto l'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui si istituiscono e disciplinano la composizione, la procedura di nomina e le funzioni delle tre Commissioni per la dirigenza pubblica statale, per la dirigenza regionale e per quella locale.

La Commissione per la dirigenza statale viene allocata presso il Dipartimento della funzione pubblica ed opera in piena autonomia di giudizio e di valutazione (comma 1).

Al comma 2 in accoglimento dell'osservazione lettera v) della Commissione I della Camera e dell'osservazione della Commissione I del Senato, si prevede che la Commissione per la dirigenza statale (precisazione introdotta a seguito del parere della Conferenza unificata) definisca i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compresi i criteri per l'assegnazione d'ufficio degli incarichi ai dirigenti che ne sono privi. Inoltre, è previsto che la Commissione esprima parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione può procedere motivando sulle ragioni organizzative da cui deriva la decadenza.

Si prevede, in accoglimento della condizione n. 15 della Commissione I della Camera e della I Commissione del Senato, che la Commissione per la dirigenza statale determini eventuali riduzioni del periodo di servizio come funzionari richiesto ai vincitori del corso-concorso, su proposta dell'amministrazione presso la quale il vincitore presta servizio, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero.

In accoglimento del parere del Consiglio di Stato e della condizione della Commissione I del Senato, nonché della proposta della Conferenza unificata, si prevede che la Commissione per la dirigenza statale sia un organo collegiale composto da nove membri. Sono componenti di diritto: il direttore della SNA, il Ragioniere generale dello Stato, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione; sono componenti nominati (in accoglimento della condizione n. 4 della Commissione I della Camera): due dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti statali, che abbiano ricoperto per almeno dieci anni incarichi dirigenziali di livello generale con responsabilità in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità; un dirigente iscritto al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, che abbia ricoperto per

23 novembre 2016

almeno dieci anni incarichi apicali con responsabilità in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie e contabilità; due persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale. Inoltre, è previsto che sulle proposte di nomina dei componenti nominati sono sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano a maggioranza di due terzi, e, sul componente scelto tra dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, anche la Conferenza Unificata.

In accoglimento della condizione n. 7 della Commissione I della Camera e della condizione della Commissione I del Senato, l'istituenda Commissione si avvale, oltre che del Dipartimento della funzione pubblica che, proprio per garantire la funzione di supporto, sarà conseguentemente riorganizzato, di un massimo di 20 unità di personale, individuate dalla Commissione medesima tra dipendenti delle amministrazioni con comprovata esperienza e qualificazione. Non è stata accolta l'osservazione della Commissione I della Camera (osservazione h) e della Commissione I del Senato volte a precisare che la Commissione si avvale degli organismi in house delle amministrazioni pubbliche: la precisazione appare superflua, in quanto rientra nell'autonomia decisionale della Commissione l'eventuale avvalimento di altri soggetti od organismi pubblici. Al comma 7, in accoglimento della condizione n. 7 della Commissione I della Camera e dell'osservazione della I Commissione del Senato, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi della Scuola, fornisca il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione.

Il comma 8 stabilisce che la Commissione sia costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni (condizione n. 1 della Commissione I della Camera e parere del Consiglio di Stato) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri generali di conferimento degli incarichi, entro centoventi giorni (in accoglimento delle condizioni n. 2 della Commissione I della Camera e della Commissione I del Senato, nonché parere del Consiglio di Stato) dalla data di insediamento.

Al comma 9, in accoglimento dell'osservazione lettera b) della Commissione I della Camera e dell'osservazione della I Commissione Senato, è stato previsto che la Commissione per la dirigenza regionale sia istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono componenti permanenti della Commissione: il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Capo Dipartimento per gli affari regionali della

23 novembre 2016

Presidenza del Consiglio di Ministri e il Direttore della SNA. Gli altri cinque componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti (in accoglimento della condizione della I Commissione del Senato e della Condizione n. 5 della Commissione I della Camera) e, in accoglimento della condizione n. 6 della Commissione I della Camera e della medesima condizione della I Commissione del Senato, previa intesa in sede di Conferenza permanente e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, tra dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, che abbiano ricoperto per almeno dieci anni incarichi apicali.

Al comma 10, in accoglimento dell'osservazione lettera b) della Commissione I della Camera e dell'osservazione della I Commissione Senato, è stato previsto che la Commissione per la dirigenza locale sia istituita presso la Conferenza Stato Stato-città ed autonomie locali. Inoltre, in accoglimento della condizione della I Commissione del Senato e della condizione n. 5 della Commissione I della Camera, si prevede il medesimo meccanismo di nomina indicato per la dirigenza regionale, con la differenza che i componenti nominati devono essere scelti nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, tra dirigenti iscritti al Ruolo dei dirigenti regionali o al Ruolo dei dirigenti locali, che abbiano ricoperto per almeno quindici anni incarichi apicali.

Al comma 11, in accoglimento dell'osservazione della Commissione I del Senato, la Commissione per la dirigenza locale e la Commissione per la dirigenza regionale operano, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione rispettivamente presso le Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Infine, al comma 12, in accoglimento della condizione n. 5 della Commissione I della Camera, si prevede che la Commissione per la dirigenza locale e la Commissione per la dirigenza regionale sono costituite entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intesa o dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 13-bis, comma 6. In sede di prima applicazione, le Commissioni definiscono i criteri generali di conferimento degli incarichi dirigenziali.

L'art. 19-bis, reca la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il comma 1 elenca in un'unica disposizione le diverse tipologie di incarichi dirigenziali conferibili dalle amministrazioni. Si precisa che le attività straordinarie sono quelle eventualmente affidate ai dirigenti privi di incarico. Il comma 2 attribuisce ad ogni amministrazione pubblica il compito di individuare, per ciascun ufficio e funzione dirigenziale, i requisiti necessari per l'attribuzione della

23 novembre 2016

titolarità dei relativi incarichi, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione.

Il comma 3 prevede, alla luce della istituzione dei Ruoli unici, la possibilità di conferire un incarico dirigenziale agli appartenenti a ciascuno dei tre ruoli citati, attuando il principio della piena mobilità tra i ruoli stessi, così come previsto nella legge delega. **Al comma 4, in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 17) e della Commissione I del Senato, nonché del parere del Consiglio di Stato, si prevede che ciascuna amministrazione possa conferire a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico, a cui possono partecipare anche i dirigenti appartenenti ai Ruoli medesimi.** Inoltre, avendo la delega confermato la volontà di avvalersi di aliquote di dirigenti assunti dall'esterno della pubblica amministrazione, viene meno la necessità di esperire una previa ricognizione tra i dirigenti iscritti nel ruolo unico (in possesso delle competenze richieste per l'incarico) in quanto sarebbe difficoltoso effettuare la predetta ricognizione sull'ampio numero di dirigenti iscritti nel ruolo stesso. **Al comma 5, in accoglimento della condizione n. 16 della Camera e della medesima condizione della Commissione I del Senato, nonché delle osservazioni delle medesime Commissioni e del parere della Conferenza unificata, si prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai Ruoli della dirigenza pubblica, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Tali incarichi possono essere conferiti entro il limite, rispettivamente, del quindici per cento del numero degli incarichi dirigenziali generali e del dieci per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili dall'amministrazione medesima, e aumentati rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento.**

Il comma 6 introduce, per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali dei ruoli e nei soli casi di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni di dirigenti aventi i requisiti richiesti, la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti estranei ai ruoli.

Viene quindi, previsto, **al comma 7, analogamente a quanto disposto nel testo vigente (cfr. l'art. 19, comma 2), che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico.** Nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale (e per gli incarichi super-apicali previsti dall'articolo 19-

23 novembre 2016

quater, comma 1), il contratto indica il programma assegnato con i connessi tempi di realizzazione e gli eventuali premi nel rispetto dei contratti collettivi.

Il *comma 8* chiarisce nuovamente che il conferimento dell'incarico a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione comporta la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo di provenienza (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato e della proposta della Conferenza unificata).

I successivi *commi, da 9 a 11*, definiscono l'applicazione dell'articolo, con alcune specificazioni a salvaguardia delle rispettive peculiarità ordinamentali, alle amministrazioni locali e regionali. Il comma 11 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

L'articolo 19-ter, reca la "Procedura per conferimento degli incarichi dirigenziali", stabilendo, quale regola generale di attribuzione, l'esperimento della procedura comparativa con avviso pubblico e con atto motivato (in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 18 - e della Commissione I del Senato). Fanno eccezione a questa regola, per le amministrazioni statali, gli incarichi di Segretario generale, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali nonché quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione (*comma 1*). Al riguardo, si è ritenuto di non accogliere le osservazioni della Commissione I della Camera (osservazione q) e della Commissione I del Senato che chiedono di valutare la corrispondenza delle esclusioni predette ai principi di delega: l'esclusione appare coerente in quanto trattasi di nomine a carattere fiduciario. Sono ovviamente esclusi, anche in relazione alla relativa disciplina speciale, il segretario generale, i vice-segretari generali e i capi degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, come richiesto dalla Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali sono esclusi gli incarichi di vertice delle amministrazioni stesse.

Il conferimento dell'incarico viene accuratamente procedimentalizzato. L'amministrazione che intende conferire un incarico dirigenziale definisce previamente i criteri di scelta nell'ambito dei criteri generali definiti dalla relativa Commissione. Questi ultimi contemplano, in ogni caso: la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente; la valutazione dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, ivi incluse, in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 27) e della Commissione I del Senato, le valutazioni conseguite prima di un eventuale collocamento in aspettativa o distacco o analogo provvedimento, nonché le attività eventualmente prestate dal dirigente per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il

23 novembre 2016

collocamento in aspettativa; le specifiche competenze organizzative possedute; le esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni; il rispetto del principio delle pari opportunità e dell'equilibrio di genere; la priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. I bandi possono disporre un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito l'incarico (commi 2 e 3).

Il **comma 5** disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, e stabilisce il termine per la presentazione delle candidature, non inferiore a dieci giorni dalla medesima pubblicazione.

Il **comma 6** disciplina l'attribuzione degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali generali. A tale fine l'amministrazione invia l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda, con la relativa documentazione, alla competente Commissione. Quest'ultima, nei trenta giorni successivi, seleziona una rosa dei cinque (in **accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera - condizione n. 19 - e della Commissione I del Senato**) candidati più idonei sulla base dei criteri precedentemente individuati. **Rientra comunque di diritto tra i candidati selezionati il titolare dell'incarico oggetto della procedura di conferimento, che abbia presentato domanda, non abbia ricevuto valutazione negativa e abbia i requisiti richiesti dall'avviso (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato)**. In ogni caso, la scelta finale viene effettuata nell'ambito della suddetta rosa.

Il **comma 7** disciplina, invece, la procedura di scelta degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale. In queste ipotesi la scelta effettuata è comunicata alla Commissione che può rilevare, nei successivi quindici giorni, il mancato rispetto da parte dell'amministrazione dei requisiti e dei criteri di nomina previamente definiti dall'amministrazione e dalla stessa Commissione. In tal caso l'incarico non può essere conferito e si dovrà procedere alla scelta di un diverso candidato. Il termine di quindici giorni non opera nei casi di violazione dei limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi nei confronti di soggetti non appartenenti ai Ruoli della dirigenza e di mancata applicazione del principio di rotazione negli uffici esposti a rischio corruttivo. Il comma 7 prevede che l'esito delle procedure di conferimento sia reso pubblico con modalità definite dal DFP.

Il **comma 8** fa salva la procedura di nomina prevista, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativa al conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali. Il comma 9 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

23 novembre 2016

L'articolo 19-*quater* reca disposizioni sulla competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti - così come stabilito dal vecchio testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (*comma 1*). Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono invece conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente (*comma 2*). Gli altri incarichi dirigenziali, di livello non generale sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale (*comma 3*). Per tutti gli incarichi dirigenziali apicali o super apicali è stabilito un obbligo di comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, con allegazione di una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti (*comma 4*). Sulla scorta di quanto stabilito dal precedente articolo 19, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, si prevede, inoltre, che il provvedimento di conferimento dell'incarico individui l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata (*comma 5*). Il comma 6 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

Infine l'articolo 19-*quinqüies*, definisce la durata degli incarichi dirigenziali.

In attuazione del preciso criterio di delega contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera h), viene previsto che gli incarichi siano conferiti per una durata di quattro anni e siano nuovamente attribuibili al dirigente precedentemente titolare dell'incarico solo mediante procedura selettiva e fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi per gli uffici individuati dalla legge a rischio di corruzione (*comma 1*).

È ammessa per una sola volta il rinnovo dello stesso incarico al dirigente titolare senza procedura selettiva per i successivi due anni ma esclusivamente previa decisione motivata e solo nei casi in cui il dirigente sia stato positivamente valutato durante il periodo dell'incarico (*comma 2*). Al di fuori di questa ipotesi, una proroga dell'incarico scaduto è ammissibile solo per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni (*comma 4*). Una deroga a questa regola è prevista a favore dei direttori di istituti e luoghi della cultura statali, conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, i cui incarichi possono essere rinnovati per ulteriori quattro anni una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti (*comma 8*).

23 novembre 2016

La "normale" durata quadriennale dell'incarico è posta a garanzia della funzione dirigenziale. Tuttavia la durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni qualora coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato (*comma 3*).

A salvaguardia dell'autonomia del dirigente è disposta l'irrevocabilità dell'incarico in corso di svolgimento, salvo che nei casi e con le modalità previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale previste all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*comma 5*). Fuori da questa ipotesi, la sola fattispecie legittima di *spoils system* contemplata dal decreto legislativo, che riproduce la disposizione contenuta nel precedente articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguarda gli incarichi super-apicali (di cui all'articolo 19-*quater*, comma 1, del nuovo testo), i quali cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (*comma 6*). E' in ogni caso confermata la possibilità di risoluzione consensuale del contratto tra il dirigente e la pubblica amministrazione interessata, già prevista dal articolo 19, comma 2, precedente testo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (*comma 7*).

Il comma 8 fa salva la procedura di nomina prevista, dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, relativa al conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali. Tuttavia, tali incarichi possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva, per ulteriori quattro anni.

Il comma 9 stabilisce che le sopra elencate disposizioni costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

L'articolo 5 del decreto legislativo, che modifica l'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, tipizza alcune ipotesi di responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi. Al riguardo, non è stata accolta l'osservazione o) della Commissione I della Camera volta a precisare ulteriormente le fattispecie che costituiscono, ai fini della responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto che la condotta appare già dettagliatamente disciplinata. Inoltre, si precisa, in accoglimento dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che la valutazione negativa della struttura di appartenenza è effettuata anche sulla base di rilevazioni esterne che rispondano a criteri specifici e predeterminati.

L'articolo 6 reca la disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, si prevede l'iscrizione di diritto, ai Ruoli della dirigenza, dei dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli fuori ruolo, in aspettativa o titolari di uffici di diretta

23 novembre 2016

collaborazione. In accoglimento della condizione n.2 della Commissione I della Camera, dell'identica condizione della Commissione I del Senato e delle osservazioni rese da entrambe le Commissioni, è stato modificato il comma 1 e sono stati introdotti i commi da 2 a 4, che individuano un cronoprogramma dettagliato di attuazione delle nuove disposizioni. In particolare, si prevede che gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di definizione dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle rispettive Commissioni per la dirigenza pubblica, siano comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico. Al comma 2, è previsto che fino alla definizione, da parte delle rispettive Commissioni per la dirigenza pubblica, dei criteri generali, gli incarichi dirigenziali sono regolati dalla normativa vigente. Inoltre, sempre in accoglimento delle medesime condizioni, al comma 3, al fine di assicurare una graduale attivazione del sistema della dirigenza pubblica, sia a livello statale sia a livello regionale e locale, nei diciotto mesi successivi alla definizione dei criteri generali, si prevede che ciascuna amministrazione possa conferire incarichi dirigenziali a dirigenti iscritti al proprio Ruolo, tramite procedure a questi ultimi riservate (fino al quindici per cento degli incarichi può essere conferito a dirigenti appartenenti ai due Ruoli diversi dal proprio, mediante procedure aperte a tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza); al comma 4, si precisa che decorso il termine di cui al comma 3, ciascuna amministrazione, possa comunque conferire incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza pubblica.

Al comma 5 in accoglimento della condizione della Commissione I del Senato, nelle amministrazioni statali, i dirigenti di prima fascia in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a esaurimento e della relativa qualifica dirigenziale di prima fascia, in accordo con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno diritto ad un incarico dirigenziale di livello generale conferito dall'amministrazione ai cui ruoli essi appartengono alla data di entrata in vigore del presente decreto I dirigenti di prima fascia ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'amministrazione, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza delle amministrazioni di appartenenza. Rientrano altresì nella qualifica dirigenziale di prima fascia a esaurimento i dirigenti di seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle

23 novembre 2016

ipotesi di responsabilità dirigenziale, ovvero maturino tale requisito al termine dell'eventuale incarico dirigenziale di livello generale in corso di svolgimento.

Infine, al comma 6, sono state accolte le condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 27) e della Commissione I del Senato, nonché le osservazioni rese dalle medesime Commissioni. Conseguentemente, è stato precisato che i dirigenti in aspettativa o distacco, comando, fuori ruolo o analogo provvedimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nei ruoli corrispondenti alle amministrazioni di appartenenza e fino al conferimento di un nuovo incarico successivamente alla scadenza delle predette posizioni, il trattamento economico spettante ai dirigenti senza incarico è posto a carico della suddetta amministrazione. Per i dirigenti del Ruolo degli enti locali il trattamento economico è a carico del Fondo di cui all'articolo 23-ter, comma 7.

Il Capo IV del decreto legislativo reca l'articolo 7 con cui si modifica l'articolo 23-bis in tema di mobilità tra settore pubblico e privato e si inserisce un nuovo articolo 23-ter che regola la posizione giuridica, i diritti e gli obblighi dei dirigenti privi di incarico

Con riferimento all'articolo 23-bis viene soppresso il comma 2 che prevede che i dirigenti privi di incarico sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento degli incarichi per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Viene, inoltre, previsto che il periodo di collocamento in aspettativa per lo svolgimento dei suddetti incarichi non sia superiore a 10 anni.

L'articolo 23-ter disciplina la posizione dei dirigenti privi di incarico e collocati a disposizione di uno dei tre ruoli, in attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella lettera i), comma 1), dell'articolo 11 della legge delega. Tuttavia, viene rafforzata la garanzia del dirigente privo di incarico nel senso che gli può essere conferito un incarico dirigenziale senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico.

Il sistema è preordinato a stimolare in più modi la ricollocazione del dirigente ovvero ad utilizzarlo nell'interesse delle pubbliche amministrazioni nelle more del conferimento di un nuovo incarico dirigenziale.

In primo luogo viene definito un vero e proprio obbligo per i dirigenti privi di incarico alla partecipazione di procedure comparative per il conferimento un nuovo incarico dirigenziale, il cui inadempimento è sanzionato con la risoluzione del rapporto di lavoro e la cancellazione dal ruolo (comma 1).

23 novembre 2016

Le amministrazioni possono, peraltro, conferire ai dirigenti privi di incarico da più di un anno - laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalle relative Commissioni - incarichi dirigenziali per i quali gli stessi abbiano i requisiti senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. **Al riguardo, è stato soppresso, in accoglimento della condizione n. 3 della Commissione I della Camera e al fine di coordinare la disciplina dell'articolo 23-ter con quanto previsto dalla normativa vigente, il riferimento agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001; rispetto ad essi la presente disposizione costituisce una norma speciale e i predetti articoli rimangono, pertanto, applicabili esclusivamente al personale non dirigenziale.** È inoltre prevista la possibilità di utilizzare i dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali ed **eventualmente con retribuzioni aggiuntive (in accoglimento delle osservazioni della Commissione I della Camera - osservazione z - e della Commissione I del Senato, nonché della Conferenza unificata).** In ogni caso è fatto obbligo al dirigente di essere presente in ufficio e di essere a disposizione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale (*comma 2*).

I dirigenti privi di incarico possono peraltro in qualsiasi momento formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni, **in accoglimento della condizione della Commissione V del Senato nei limiti delle relative dotazioni organiche,** con la prelazione prevista dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (*comma 3*).

Dal punto di vista retributivo ai dirigenti privi di incarico viene corrisposto dall'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico il trattamento economico fondamentale con esclusione delle competenze commesse all'incarico. **In accoglimento delle condizioni n. 3 e 20 della Commissione I della Camera, non è più previsto che, dopo il primo anno, ci sia una riduzione retributiva di un terzo che incide sulle parti fisse della retribuzione di posizione eventualmente riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale.** Inoltre **in accoglimento della proposta della Conferenza Unificata per i dirigenti che hanno avuto l'ultimo incarico presso un'amministrazione locale, il trattamento economico fondamentale sarà a carico del Fondo istituito nel bilancio del Ministero dell'interno.**

Decorso due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo le condizioni stabilite in via generale dalla relativa

23 novembre 2016

Commissione. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo. (*comma 4*).

Viene, infine, aggiunto un ultimo comma in accoglimento delle condizioni n. 24 della Commissione I della Camera, della Commissione I del Senato e della Conferenza Unificata, nel quale si prevede che le somme trattenute dallo Stato ai sensi del decreto "Enti locali", confluiscono in un apposito Fondo. Inoltre si prevede che su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di determinazione dei rimborsi.

Il Capo V del decreto disciplina il trattamento economico delle dirigenza e si compone dell'articolo 8, che sostituisce l'art. 24 nel d.lgs. n. 165 del 2001.

L'articolo reca una complessiva semplificazione delle componenti della retribuzione.

Il *comma 1*, ferma restando la competenza dei contratti collettivi circa la determinazione della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, stabilisce che la retribuzione dovrà comporsi di due sole componenti, costituite dal trattamento economico fondamentale e dal trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.

Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva (*comma 2*). E' quindi ribadito che il trattamento economico fondamentale e quello connesso all'incarico remunerano tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi altro incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio e che i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza del dirigente e vanno a confluire, unitamente a quelli spettanti in base a norme speciali, nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato (*comma 3*).

Il *comma 5* dà attuazione a quanto previsto dal legislatore delegante in materia di omogeneizzazione del trattamento economico nell'ambito di ciascun ruolo (lettera n), comma 1, dell'articolo 11 della legge delega). Viene quindi delegata la contrattazione collettiva ad operare una graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le economie che si renderanno disponibili a seguito di questa operazione per

23 novembre 2016

incrementare la componente del trattamento economico correlato all'incarico. Per quest'ultimo la contrattazione collettiva è destinataria di un altro compito: quello di destinarvi risorse non inferiori al 50% di quelle rese disponibili per remunerare il trattamento fondamentale dei dirigenti (*comma 4*).

Il *comma 6* correla interamente la retribuzione di posizione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Per cui le eventuali parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti (come avviene, per esempio, per l'area dirigenziale delle Regioni ed enti locali), saranno riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale.

Si definisce, quindi, la competenza per la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini della retribuzione di posizione. Questa viene definita nelle amministrazioni dello Stato con decreti ministeriali e, nelle altre amministrazioni, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo (*comma 7*).

Il *comma 8* prevede che per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il *comma 9* prevede che per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico.

Viene inoltre imposto ai contratti collettivi di destinare una percentuale delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico ai premi che ciascun dirigente potrà attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale potrà a sua volta attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura (*comma 10*). Viene così data attuazione ad un ulteriore criterio di delega, anch'esso contenuto nella lettera n) dell'art. 11.

Ribadendo quanto già previsto dal vecchio testo dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, viene previsto che per i dirigenti esterni ai Ruoli della dirigenza, il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali (*comma 11*).

I *commi 12 e 13* ripetono, senza interpolazioni, il testo vigente dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre il *comma 14* introduce una

23 novembre 2016

disposizione di salvaguardia retributiva espressamente imposta dalla legge delega a favore dei dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Capo VI contiene due articoli recanti disposizioni speciali che riguardano la dirigenza degli enti locali: con il primo si introduce un articolo *27-bis* dopo l'articolo 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, con il successivo vengono dettate disposizioni transitorie per la stessa dirigenza.

Nell'articolo 9 è inoltre disciplinato, in attuazione di un principio contenuto nella legge di delega, il ruolo delle autorità amministrative indipendenti.

Nel dettaglio l'articolo 9, introduce nel d.lgs. n. 165 del 2001, gli articoli *27-bis* "Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali" e *27-ter* "Dirigenti delle autorità amministrative indipendenti".

Nell'articolo *27-bis*, al *comma 1* si disciplinano le funzioni del dirigente apicale degli enti locali, nominato tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, in possesso di specifici requisiti professionali individuati dalla Commissione e in relazione anche alle diverse dimensioni demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi (in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera – condizione n. 21 – e della Commissione I del Senato), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa.

Il *comma 2* prevede che le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possano nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale; in tale ipotesi, gli enti affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Viene quindi stabilito che i piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane con esclusione dei comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia), hanno l'obbligo di gestire tramite convenzione in via associata la funzione di direzione apicale. Si precisa, in merito alla proposta della Conferenza Unificata, che nulla vieta agli enti con più abitanti di stipulare una convenzione, mentre è fuori delega prevedere che anche le unioni di comuni con più di 100.000 abitanti possano nominare un direttore generale (*comma 3*). Non appare, invece, opportuno recepire il parere del Consiglio di Stato, che suggerisce di prevedere un termine di 60 giorni per la stipula della predetta convenzione in quanto lesivo dell'autonomia degli enti.

23 novembre 2016

Un'ipotesi di cessazione automatica è disposta anche per gli incarichi di funzione dirigenziale apicale degli enti locali: questi cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi (*comma 4*). **Infine si specifica, in accoglimento della condizione della V Commissione del Senato, che l'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6).**

L'articolo 27-ter reca la disciplina relativa ai dirigenti delle autorità indipendenti.

Viene prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del **Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti** al quale sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (*comma 1*). **In relazione alle osservazioni n) della Commissione I della Camera e della Commissione I del Senato, tra le autorità indipendenti non è inclusa la Banca d'Italia in quanto la sua appartenenza al sistema europeo delle banche centrali implica una maggiore indipendenza che impedisce di intervenire sulla sua organizzazione senza una previa consultazione della Banca stessa. Per la stessa ragione non è incluso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in quanto, a seguito delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le connessioni dell'Istituto con la Banca d'Italia, a livello di organi di vertice e di struttura amministrativa, sono tali da impedire di intervenire sulla sua organizzazione senza incidere sull'indipendenza della Banca d'Italia stessa. Al riguardo, si prevede, che possano essere costituite sezioni speciali all'interno del predetto Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti per le funzioni dirigenziali che richiedono il possesso di specifiche professionalità. La gestione tecnica della banca dati relativa al predetto Ruolo è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta salva la possibilità per le stesse Autorità indipendenti, di individuare tramite convenzione, un diverso ufficio (*comma 2*). Viene stabilito che, analogamente a quanto previsto per tutti i dirigenti pubblici, il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale e che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità (*comma 3*).**

Con riferimento alle procedure concorsuali per il reclutamento, si prevede la gestione unitaria da parte delle autorità indipendenti, la cadenza annuale delle procedure ed il rispetto della programmazione delle assunzioni (*comma 4*). Ciascuna autorità indipendente disciplina il

23 novembre 2016

conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto, ferma restando l'autonomia nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Viene peraltro chiarito che anche per queste pubbliche amministrazioni, tutti i dirigenti appartenenti al Ruolo possono partecipare a qualunque procedura selettiva nell'ambito del Ruolo medesimo. Le autorità disciplinano, inoltre, i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico (*comma 5*).

I *commi 6 e 7* recano disposizioni di prima attuazione.

L'articolo 10 reca "*Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali*", attuative dell'art. 11, comma 1, lettera b), n. 4, della legge delega.

Ai *commi 1 e 2* viene stabilita la confluenza di segretari comunali e provinciali (d'ora in poi segretari), già iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e collocati nelle fasce professionali A e B, **nonché, in accoglimento della condizione n. 23 della Commissione I della Camera, dell'osservazione della Commissione I del Senato e del parere del Consiglio di Stato, quelli iscritti nella fascia professionale C che abbiamo maturato due anni di esperienza professionale alla data di istituzione del predetto Ruolo, previa valutazione da parte della competente Commissione, nel ruolo dei dirigenti locali.** Questi vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali, **non più nei limiti delle dotazioni organiche (in accoglimento delle condizioni della Commissione I della Camera – condizione n. 22 – e della Commissione I del Senato, nonché dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata).** Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

Il *comma 3* abolisce, a far data dall'effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario, con la contestuale abolizione del relativo albo nazionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico dei segretari privi di incarico o in aspettativa (in accoglimento del parere della Conferenza unificata) e il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione del predetto trattamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (anche in tal caso in accoglimento della proposta della Conferenza unificata). Inoltre, è stata accolta la condizione n. 22 della Commissione I della Camera e la medesima condizione della Commissione I del Senato, nonché la proposta della Conferenza unificata e, quindi, è stato previsto che la dotazione organica di Comuni e Province sia incrementata di un posto di funzione dirigenziale, per la figura apicale, nel limite massimo complessivo del numero dei segretari comunali iscritti nel Ruolo.

23 novembre 2016

Ai segretari privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto, confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, si applica il nuovo articolo 23-ter introdotto dal presente decreto. È stata accolta la proposta della Conferenza unificata ed è stato precisato che il termine di due anni di cui al suddetto articolo 23-ter sia sospeso in caso di aspettativa non retribuita sino alla cessazione del periodo di aspettativa stesso (comma 4).

Il comma 5 disciplina la posizione giuridica dei segretari precedentemente collocati nella fascia professionale C e dei vincitori di concorso: questi vengono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi, conteggiando anche il servizio prestato nella fascia professionale C prima dell'istituzione del Ruolo dei dirigenti locali (in accoglimento della condizione n. 23 della Commissione I della Camera, dell'osservazione della Commissione I del Senato e del parere del Consiglio di Stato). Essi possono acquisire la qualifica dirigenziale con modalità analoghe a quelle previste per i vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il comma 6 prevede che, in sede di prima applicazione e per un periodo di tre anni dalla data di definizione, da parte della Commissione per la dirigenza locale, dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, dunque, dalla soppressione dell'albo degli ex segretari comunali e contestuale avvio delle procedure di conferimento dell'incarico di dirigente apicale, di cui all'articolo 27-bis comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli enti locali privi di un direttore generale conferiscano l'incarico di direzione apicale ad un ex-segretario. In accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato si precisa che, con tale espressione si fa riferimento agli enti locali che sono privi di un direttore generale o perché esclusi dall'applicazione dell'articolo 108 del TUEL in ragione della loro dimensione demografica o perché, pur potendo applicare l'articolo 108 del Tuel, non intendono nominare un direttore generale, ma un dirigente apicale.

Il nuovo comma 7, in accoglimento delle osservazioni della Commissione I della Camera (osservazione aa) e della Commissione I del Senato, prevede che, in sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali che prestano servizio presso le amministrazioni statali, previa rinuncia espressa ad ogni ulteriore contenzioso, sono inquadrati nel ruolo unico dei dirigenti statali, così come anche suggerito dalla Corte di cassazione nella sentenza.

Il Capo VII detta con l'articolo 11 le disposizioni che modificano ed integrano gli articoli 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individuano le funzioni dei dirigenti di uffici generali e non generali.

23 novembre 2016

Il **Capo VIII** reca:

- le disposizioni di coordinamento con il d.lgs. n. 165 del 2001 (**articolo 12**), con le quali si prevede che con il decreto legislativo di riordino del pubblico impiego (art. 17, Legge 124 del 2015) sono individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere sindacatorio e di controllo sull'attività dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio;
- la clausola di inderogabilità delle disposizione del decreto da parte dei contratti e accordi collettivi (**articolo 13**);
- le disposizioni transitorie (**articolo 14**). *Al riguardo, in accoglimento delle condizioni n. 4 della Commissione I della Camera e della Commissione I del Senato, si prevede che fino alla nomina del Direttore della Scuola, il Capo del Dipartimento della funzione pubblica è componente di diritto delle Commissioni per la dirigenza. Inoltre, sempre in accoglimento delle condizioni n. 2 della Commissione I della Camera e della Commissione I del Senato, si precisa che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga la banca dati contenente i curricula e gli elementi significativi dei percorsi di carriera individuale dei dirigenti di tutti i ruoli. Sono stati, inoltre, inseriti due commi che disciplinano le attività di supporto alle attività della Commissione, con contestuale riorganizzazione a tal fine del Dipartimento della funzione pubblica. In accoglimento, poi, della condizione n. 1 della Commissione I della Camera, nonché della medesima condizione della Commissione I del Senato, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione deve trasmettere alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto, con particolare riferimento all'impatto sull'amministrazione prodotto dall'attivazione e dalla messa a regime del sistema della dirigenza pubblica e al funzionamento del sistema di valutazione dei dirigenti, nonché (in accoglimento delle condizioni della Commissione V della Camera – condizione n. 3 – e della Commissione V del Senato) sugli effetti finanziari relativi al funzionamento del nuovo sistema, con conseguente eventuale adozione di idonei provvedimenti (accoglimento della condizione della Commissione V del Senato). Infine, sono state accolte le condizioni della Commissione I della Camera (condizione n. 25) e della Commissione I del Senato e, conseguentemente, previsto che, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni come previsto dall'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le province possano conferire incarichi dirigenziali con le procedure di cui al*

23 novembre 2016

presente decreto con invarianza del numero dei posti complessivamente coperti alla data di definizione, da parte della Commissione per la dirigenza locale, dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more della definizione dei predetti criteri, non si applica la disposizione contenuta nella lettera c) del predetto comma 420 limitatamente alle parole: "anche nell'ambito delle procedure di mobilità" nell'ambito del numero complessivo dei posti coperti alla data di pubblicazione del presente decreto. Infine, è stato aggiunto un ultimo comma nel quale, in accoglimento delle condizioni della Commissione V del Senato, si precisa che le disposizioni in tema di unificazione dei ruoli non comportano progressioni automatiche del trattamento economico spettante ai dirigenti.

Commento [LC1]: Camera e25 Senato
e25 + CU (UP1)

- le abrogazioni di norme che divengono incompatibili in relazione all'entrata in vigore del nuovo testo (articolo 15).

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disciplina della dirigenza della Repubblica » (Atto n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; reso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e del parere del Comitato per la legislazione;

tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si è presente che il Governo, assicurando intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più deguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla precisione della intesa « forte » e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi « prioritariamente » nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali;

premesso che:

la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della

formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del « sistema della dirigenza pubblica » nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio « mercato della dirigenza », coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;

i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali così come, - previa intesa in tali sedi - è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei